



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, che istituisce, nell'ambito del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e della relativa programmazione complementare, un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 6, lettera *e*), del predetto decreto ministeriale 9 marzo 2018 nel quale viene disposto che, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, ferma restando la possibilità da parte del Ministero dello sviluppo economico di concedere, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi;

VISTO, altresì, l'articolo 13, comma 1, lettera *c*), dello stesso decreto ministeriale 9 marzo 2018, che prevede che le agevolazioni concesse nell'ambito dell'intervento agevolativo sono revocate in misura totale nel caso in cui l'impresa beneficiaria non rispetti l'adempimento di cui al richiamato articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018;

CONSIDERATI i gravi effetti che la crisi epidemiologica da Covid-19 ha avuto sul sistema produttivo nazionale e le connesse difficoltà riscontrate dalle imprese nell'ultimare i programmi di investimenti;

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28 aprile 2020, n.126262, che ha previsto la facoltà, per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2018, di richiedere, proprio in relazione alla difficoltà di completare i programmi di investimenti entro il termine di cui al richiamato articolo 9, comma 3, del medesimo decreto ministeriale, una sospensione delle attività di realizzazione del programma di investimento ammesso;

CONSIDERATO il protrarsi dell'emergenza sanitaria e della connessa crisi economica e delle difficoltà per le imprese di completare, nel descritto contesto, i programmi di investimento nei tempi prescritti;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, estendere di ulteriori nove mesi il periodo entro cui ai soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2018 è consentito ultimare i programmi di investimento;



DECRETA:

Articolo Unico

1. Il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento da parte dei soggetti beneficiari, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera e), del decreto ministeriale 9 marzo 2018, è esteso di ulteriori 9 mesi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO